




P.R.G. COMUNE DI ALIA (PA)



Il PRG del Comune di Alia (PA) è stato approvato con Decreto Assessoriale n. 301/85, l'area di progetto si trova nella zona "E", la parte di interesse è costituita dall'art. 21: Sono classificate zone "E" le parti del territorio destinate all'attività agricole, zootecniche ed ad esse connesse. In base alle diverse caratteristiche paesaggistiche e idrogeologiche le zone agricole sono suddivise in zone E1, E2, E3. L'area interessata all'impianto agro-fotovoltaico insiste nella zona E1 art. 22: nelle zone E1 sono consentite 1 Costruzioni al servizio diretto dell'agricoltura, quali locali per il ricovero di animali, silos, serbatoi, vasche, magazzini per attrezzi e macchine agricole, che rispondano a documentate necessità di conduzione del fondo. Le costruzioni dovranno distaccarsi tra loro di almeno m. 20 e avranno un numero di piani fuori terra non superiore a due. 2) impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, ai limiti posti dall'art. 22 della L.R. n. 71/78 e succ. mod. A tal fine si precisa che la distanza di 500m va misurata dal limite esterno delle zone A,B,C (con esclusione delle zone C4) così come previste dal P.R.G. 87 3) costruzioni residenziali da edificare secondo un indice di densità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq, con un distacco minimo di m. 20 dalle altre costruzioni ed un numero di piani fuori terra non superiore a due. 4) Ampliamenti dei fabbricati esistenti nell'ambito di aziende agricole da utilizzare a scopi turistici. L'ampliamento non può superare il 30% della cubatura esistente e comunque i 300 mc. L'edificazione nella zona E1 è consentita a mezzo di singola concessione edilizia. Ferme restando le disposizioni che regolano la materia è consentita nelle zone E1 l'apertura di nuove cave a condizione che la cava non insista su terreni utilizzati per colture specializzate, dotati di infrastrutture o alberati con essenze d'alto fusto. L'apertura della cava è sempre subordinata ai pareri preventivi ed alle attestazioni previsti dalle L.R. n. 22/82 e n. 127/80. Non si applicano le agevolazioni previste dall'art. 18 della L.R. n. 7/1986. All'interno dell'area 1 troviamo circa 3 ha destinati alle attrezzature di interesse generale e relative aree di rispetto, nello specifico denominata D impianti attività sportive, tale area è stata esclusa dal progetto.


Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 387/03, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D. Lgs. 387/03, gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in zone classificate come agricole dai vigenti strumenti urbanistici.

P.R.G. COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA (PA)



259 III NE ROCCAPALUMBA

259 II NO ALIA



259 III SE LERCARA FRIDDI

259 II SO VALLEDOLMO



LEGENDA

- Limite comunale
- Area 1 impianto Agro-Fotovoltaico di 25ha Comune di Alia
- Area 2 impianto Agro-Fotovoltaico di 41 ha Comune di Castronovo di Sicilia
- Area 3 impianto Agro-Fotovoltaico di 41 ha Comune di Castronovo di Sicilia
- Cavidotto di connessione 36 kV
- Stazione RTN 380/150/36 kV
- Nuovo Elettrodotta Chiaramonte Gulfi Ciminna 380 kV
- SP 22
- SS 121
- Torrente Zappalano

Il PRG del Comune di Castronovo di Sicilia (PA) è stato approvato con Decreto Assessoriale n. 531 del 23/12/1999, l'area di progetto si trova nella zona "E", la parte di interesse è costituita dall'art. 21: Sono classificate zone "E" le parti del territorio destinate all'attività agricole, zootecniche ed ad esse connesse. In base alle diverse caratteristiche paesaggistiche e idrogeologiche le zone agricole sono suddivise in zone E1, E2, E3. L'area interessata all'impianto agro-fotovoltaico insiste nella zona E1 art. 22: nelle zone E1 sono consentite 1 Costruzioni al servizio diretto dell'agricoltura, quali locali per il ricovero di animali, silos, serbatoi, vasche, magazzini per attrezzi e macchine agricole, che rispondano a documentate necessità di conduzione del fondo. Le costruzioni dovranno distaccarsi tra loro di almeno m. 20 e avranno un numero di piani fuori terra non superiore a due. 2) impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, ai limiti posti dall'art. 22 della L.R. n. 71/78 e succ. mod. A tal fine si precisa che la distanza di 500m va misurata dal limite esterno delle zone A,B,C (con esclusione delle zone C4) così come previste dal P.R.G. 87 3) costruzioni residenziali da edificare secondo un indice di densità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq, con un distacco minimo di m. 20 dalle altre costruzioni ed un numero di piani fuori terra non superiore a due. 4) Ampliamenti dei fabbricati esistenti nell'ambito di aziende agricole da utilizzare a scopi turistici. L'ampliamento non può superare il 30% della cubatura esistente e comunque i 300 mc. L'edificazione nella zona E1 è consentita a mezzo di singola concessione edilizia. Ferme restando le disposizioni che regolano la materia è consentita nelle zone E1 l'apertura di nuove cave a condizione che la cava non insista su terreni utilizzati per colture specializzate, dotati di infrastrutture o alberati con essenze d'alto fusto. L'apertura della cava è sempre subordinata ai pareri preventivi ed alle attestazioni previsti dalle L.R. n. 22/82 e n. 127/80. Non si applicano le agevolazioni previste dall'art. 18 della L.R. n. 7/1986. All'interno dell'area 1 troviamo circa 3 ha destinati alle attrezzature di interesse generale e relative aree di rispetto, nello specifico denominata D impianti attività sportive, tale area è stata esclusa dal progetto.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 387/03, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D. Lgs. 387/03, gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in zone classificate come agricole dai vigenti strumenti urbanistici.



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA E ALIA
Città Metropolitana di Palermo

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROFOTVOLTAICO DENOMINATO "2594 CASTRONOVO"
DELLA POTENZA DI PICCO DI 45.988 kWp E POTENZA DI IMMISSIONE 38.330 kW E DELLE RELATIVE OPERE
CONNESSE NEI COMUNI DI CASTRONOVO DI SICILIA (PA) ED ALIA (PA)



INQUADRAMENTO P.R.G.

DATA	FORMATO	OGGETTO	DATA DI VALIDAZIONE	BOCCA IDENTIFICAZIONE	REVISIONE	REDATTO
1/2/2020	AD	DS44.P.R.G.	10/10/2022	202101692	REV 01	
PROT. CASTRONOVO DI SICILIA	1/1	PROT. CASTRONOVO DI SICILIA				
IND. P.R.G.	ID ELABORATO:	RS06EPD0021A0				

I PROGETTISTI

Ing. Giuseppe Lo Presti	Arch. Calogero Morreale
-------------------------	-------------------------

COMMITTENTE	SVILUPPATORE
DS ITALIA 4 srl Sede legale: Via dei Fabroeni n. 112 Roma (RM) CAP 00186 C.F. 074941110002 Legale rappresentante: Antonio Micali Toscano	FABROEN srl Sede legale: Via dei Fabroeni n. 11 Palermo (PA) CAP 90141 C.F. 074941100027 Legale rappresentante: Avv. Fabrizio Romano